



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato a

Settore Affari Generali ed Istituzionali – Servizio Segreteria

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA (RSPP) ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI MONDOLFO PER ANNI 4.

Il Comune di Mondolfo in esecuzione della determinazione n.1000376 N. Registro Generale 001100 rende noto che intende affidare il servizio per le attività in oggetto, con contratto inferiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023. La procedura utilizzata per l'individuazione dell'operatore economico, è tramite consultazione di più operatori aventi i requisiti di legge e successiva trattativa diretta sul MEPA di CONSIP S.P.A.

DURATA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà una durata di quattro anni con decorrenza dal 01.01.2026 ed avrà ad oggetto lo svolgimento degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i e nello specifico le attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza (RSPP) ed incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione affianca il datore di lavoro in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione. L'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 specifica che il responsabile del servizio prevenzione e protezione deve:

- *collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e, quindi, nella stesura del relativo documento DVR, nella programmazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione attuate per garantire adeguati livelli di salute e sicurezza;*
- *individuare i fattori di rischio all'interno dell'azienda;*
- *monitorare in continuo le dinamiche che si sviluppano all'interno dell'azienda per quanto riguarda lo stato delle risorse strutturali e tecnologiche (ambienti di lavoro, impianti, macchine, attrezzature, etc.), l'organizzazione, la formazione e le prassi di lavoro seguite, segnalando in forma scritta al datore di lavoro le situazioni di rischio;*
- *elaborare procedure e istruzioni operative di sicurezza per le varie attività aziendali (ad esempio per le attrezzature o compiti lavorativi che costituiscono un maggior rischio per i lavoratori);*
- *proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ossia alla riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/2008);*
- *fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 D.Lgs. 81/2008.*

Il medico competente è la figura preposta a collaborare strettamente con il datore di lavoro per garantire che le attività lavorative si svolgano in un ambiente salubre, adottando processi che tutelino la salute dei dipendenti. Il medico competente contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori ed ha il compito di disporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, ovvero una serie di attività volte all'analisi dell'ambiente di lavoro per individuare eventuali problemi e verificare l'idoneità di ogni lavoratore.

L'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 specifica che il medico competente deve:

- *collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;*
- *programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- *istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;*
- *consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;*
- *consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;*
- *richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne deve valutare il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;*
- *fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- *comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*
- *visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi;*
- *partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*
- *in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;*

La sorveglianza sanitaria comprende:

- *visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- *visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale*

periodicità può assumere cadenza diversa, stabilità dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

- *visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
- *visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;*
- *visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;*
- *visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro;*
- *visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;*

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti in esso indicati. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a. idoneità;*
- b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;*
- c. inidoneità temporanea;*
- d. inidoneità permanente.*

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

FINANZIAMENTO

Fondi di bilancio comunale. Limite massimo di spesa € 10.000,00 annui comprensivo di IVA, di cui € 2.800,00 annui al massimo per la funzione di medico competente. Limite di spesa importo periodo affidamento anni 4 € 40.000,00 comprensivi di IVA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Valutazione comparativa dei preventivi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b). Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 09/12/2025 la propria manifestazione di interesse in forma libera. La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati, a pena di esclusione, secondo la seguente modalità: a mezzo PEC (proveniente, a pena di esclusione, da Posta Elettronica Certificata dell'operatore economico) all'indirizzo: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it riportando come oggetto la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA (RSPP) ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI MONDOLFO PER ANNI QUATTRO".

Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata.

Alla domanda di ammissione alla presente dovranno essere imprescindibilmente allegati:

- a) preventivo di spesa complessivo per tutte le attività di cui al presente avviso in forma libera e con indicazione del costo annuo del servizio comprensivo di IVA. **Non saranno prese in considerazione offerte di importo superiore ad € 10.000,00 annui comprensivi di IVA di cui € 2.800,00 annui al massimo per la funzione di medico competente;**
- b) nominativo dei soggetti da incaricare quale RSPP, Responsabile del Rischio Amianto (se diverso da RSPP) e Medico competente (con relativi curricula professionale in formato europeo sottoscritti digitalmente dalla persona a nominarsi e dichiarazioni sostitutive sottoscritte anch'essa dalla persona nominarsi, digitalmente o con firma autografa accompagnate in tale ultimo caso da documento di identità, nelle forme di cui agli allegati B – dichiarazione sostitutiva R.S.P.P. e C - dichiarazione sostitutiva Medico Competente);
- c) breve relazione in forma libera sulle modalità di esecuzione delle prestazioni di cui al presente avviso e di eventuali migliorie proposte comprese nell'importo offerto.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non saranno presi in considerazione le manifestazioni di interesse trasmesse dagli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del d.lgs. n. 36/2023.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno valutati i preventivi trasmessi dagli operatori economici che dispongono dei seguenti requisiti di partecipazione:

Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-95-96-97-98 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;

Requisiti speciali di partecipazione: possesso, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, dei seguenti requisiti speciali:

- Essere abilitato allo svolgimento di RSPP per il macro settore di attività ATECO 8 (pubblica amministrazione);
- Essere in possesso della qualificazione di formatore in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e del D.M 06.03.2013;
- Aver ricevuto nel quinquennio scorso la nomina di RSPP per la durata di almeno due anni, anche non consecutivi presso un ente pubblico, con almeno 70 dipendenti;
- In caso di società va indicato il soggetto che materialmente svolgerà l'incarico il quale dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui sopra;
- Iscrizione al MEPA per i servizi richiesti dal presente avviso;

Requisiti speciali per il Soggetto da nominarsi quale Medico competente:

REQUISITI GENERALI:

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti, ex art. 3 D.P.C.M. n. 174/1994:
- Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- Pieno godimento dei diritti e politici;

- Non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Assenza di condanne penali e/o provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Non aver riportato negli Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei citati requisiti generali;
- Non essere in corso provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;

REQUISITI PROFESSIONALI:

- Titolo di studio: Diploma di Laurea in Medicina;
- Titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica; ovvero Docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro; ovvero Autorizzazione di cui all'articolo 55 del D. Lgs. 277/1991; ovvero Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale ai sensi dell'articolo 38 D.lgs. 81/2008;
- Di essere in regola con il programma di educazione continua in medicina ai sensi del D. Lgs.229/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- Iscrizione al relativo Albo/Ordine Professionale;
- Iscrizione nell'elenco dei Medici Competenti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- Esperienze maturate nel settore e, quindi, contratti analoghi stipulati con Enti e/o Società partecipate.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno istruite e quelle ammesse saranno inserite in un elenco rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data di ricezione e dal protocollo. L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla formazione di una graduatoria. Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- siano pervenute oltre il termine previsto, facendo fede a riguardo la data di ricezione della pec;
- non risultino sottoscritte (è consentita la sottoscrizione sia autografa che digitale);
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i in caso di firma autografa;
- sono prive di anche solo uno degli allegati previsti dall'art. 1 del presente avviso;

L'inserimento in elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti, in quanto l'Amministrazione si riserva di effettuare agli accertamenti prima dell'affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla revoca/annullamento dell'affidamento qualora già disposto, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria e alla comunicazione all'A.N.A.C. È facoltà del Comune di Mondolfo richiedere eventuali informazioni integrative agli operatori economici.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Il Comune di Mondolfo, per il tramite del RUP, a seguito della valutazione comparativa delle candidature pervenute, procederà alla scelta, facoltativamente tra le diverse proposte, sulla scorta dei titoli e delle esperienze professionali più affini alle esigenze dell'Ente e nel rispetto dei principi di

imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La procedura non darà seguito alla formazione di una graduatoria e il Comune di Mondolfo comunicherà via pec all'operatore prescelto il l'intenzione di procedere a mezzo di trattativa diretta sul MEPA di Consip S.p.A.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e ss.m.ii. al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell'ufficio competente dell'amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per l'incarico espletato. Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del Il GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento ai soli fini della presente procedura di selezione e dell'eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione della procedura. La partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune di Mondolfo si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, lo svolgimento della procedura comparativa non obbliga al conferimento del incarico e non impegna il Comune di Mondolfo in alcun modo. La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso.

Mondolfo 02.12.2025

Il Responsabile del Settore
Affari Generali ed Istituzionali
Dott.ssa Monica Di Colli